

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8  
GIUGNO 2001 N° 231 della  
società  
PASQUALETTI & MASI SRL**

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è approvato all'unanimità dei soci.

Contestualmente all'approvazione del Modello, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n° 231/2001, viene nominato l'Organismo di Vigilanza, avente requisiti di professionalità, indipendenza e continuità di azione, con il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza del presente documento, nonché, di curarne l'aggiornamento e diffonderne la conoscenza all'interno della società, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

Il Modello è volto a dotare la società PASQUALETTI & MASI SRL. di efficaci strumenti per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n° 231/2001, sia dolosi che colposi, consentendo alla società l'esonero dalla responsabilità e dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal decreto stesso.

## **PREMESSA**

### **1. Il quadro normativo di riferimento: il D. Lgs. n° 231/2001 e i principi di esclusione della responsabilità dell'ente.**

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n° 300 ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali sottoscritte in precedenza dallo Stato italiano.

Anteriormente all'emanazione del D. Lgs. n° 231/2001 la dottrina prevalente, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 25 della Costituzione (sintetizzato nel noto brocardo latino "*societas*

*delinquere non potest*”), reputava impossibile concepire una qualsivoglia responsabilità penale in capo alle persone giuridiche.

In pratica, la realizzazione di reati commessi, con vantaggio per la società, da amministratori e/o dipendenti, non comportava alcuna conseguenza sanzionatoria per la società stessa diversa dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Infatti, la materia era disciplinata unicamente dagli artt. 196 e 197 c.p. che prevedono solo una obbligazione civile per il pagamento delle multe o delle ammende inflitte all’autore materiale del reato e solo in caso di insolvibilità di quest’ultimo.

La normativa in esame, ha, invece, superato il principio suddetto introducendo a carico delle società un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse da

- a) soggetti che rivestano ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché, da soggetti che esercitino, anche in via di fatto, la gestione ed il controllo della società stessa (si tratta dei cd. *soggetti in posizione apicale*, ovvero, amministratori, direttori generali, vicedirettori generali);
- b) soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra indicati (si tratta dei cd. *soggetti in posizione subordinata*, ovvero, dipendenti non dirigenti, collaboratori, consulenti, ecc.)

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un’attività criminosa rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa in esame, alla responsabilità penale del soggetto agente, andrà a sommarsi la responsabilità della società nel cui interesse o vantaggio l’attività stessa è stata posta in essere.

In capo alla società sarà comminata una sanzione pecuniaria e nelle ipotesi di maggiore gravità, verranno applicate delle sanzioni interdittive (ad es.

l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ecc.)

La responsabilità della società sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

La società non risponderà dell'illecito:

- nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi estranei alla compagine societaria
- nel caso in cui abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **2. I singoli reati previsti dal D. Lgs. n° 231/2001 e quelli presi in considerazione nella redazione del Modello**

Le **fattispecie di reato** previste dal D. Lgs. n° 231/2001 sono le seguenti:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1) - reati societari (art. 25 *ter*)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*)
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*)
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro (art. 25 *septies*) - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)
- reati ambientali (art. 25 *undecies*)

Per completezza deve, inoltre, ricordarsi che l'art 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza quando all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto stesso, una sanzione o una misura cautelare

interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Per la realizzazione del presente Modello ed in considerazione dell'attività esercitata dalla società PASQUALETTI & MASI SRL. sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di reato, tralasciando le altre, in quanto neanche astrattamente ipotizzabili in relazione alla sua attività:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1)
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro (art. 25 *septies*) - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)

### **3. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 231/2001**

Nell'ipotesi in cui i soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, la società potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Le sanzioni indicate nell'art. 9 del Decreto, denominate **amministrative**, si distinguono in I. sanzioni pecuniarie

II. sanzioni interdittive

III. confisca

IV. pubblicazione della sentenza

L'accertamento della responsabilità della società, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa della società.

La società è ritenuta responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 25 *septies* e dalle leggi speciali che

hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati nella forma del tentativo.

In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

### I. Le sanzioni pecuniarie

Sono regolamentate negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità della società.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società ed in misura tale da assicurare l’efficacia della sanzione.

L’art. 12 del Decreto prevede le ipotesi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta ricorrendo le condizioni ivi indicate.

### II. Le sanzioni interdittive

Sono elencate nel 2° comma dell’art. 9 e sono irrogabili solo in ipotesi tassativamente previste (indicate nell’art. 13 del Decreto) e solo per alcuni reati.

Esse sono costituite da:

- a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto degli elementi indicati dall’art. 14 del Decreto.

Esse hanno, in ogni caso, una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

Va considerato che le sanzioni interdittive possono essere applicate alla società sia all'esito del giudizio e, quindi, quando ne sia stata accertata la colpevolezza, sia in via cautelare, ovvero, quando:

- sono presenti gravi indizi di sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede
- la società ha tratto un profitto di rilevante entità

### III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue sempre alla condanna (art. 19)

### IV. La pubblicazione della sentenza

Si tratta di una sanzione eventuale che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve precisarsi che il Giudice può anche (in base al Decreto) disporre a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

## **4. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato**

Le forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa della società in caso di commissione dei reati sono previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

In particolare, l'art. 6/1° co. prescrive che nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, la società non è ritenuta responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del reato, un Modello di gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, solo “Modello”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) che l’Organismo di Vigilanza ha effettivamente vigilato sul rispetto del Modello

A tal fine lo stesso art. 6 prevede che la società debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, la società sarà chiamata a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

Tuttavia, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L’art. 7 precisa, inoltre, che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, nonché, la natura e dimensione dell’organizzazione;
- l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti dell’organizzazione della società, normativi o della sua attività in relazione al progresso scientifico tecnologico
- deve essere previsto un idoneo sistema sanzionatorio.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non costituisce un obbligo ma una facoltà per la società tant'è che la mancata adozione dello stesso non è sanzionata.

Tuttavia, la predisposizione e l'attuazione del Modello costituisce un presupposto ineludibile per poter beneficiare dell'esimente prevista dalla legge.

Perché il Modello svolga appieno questa importante funzione è però necessario che lo stesso sia considerato non come uno strumento "statico", bensì, come uno strumento "dinamico" che consente alla società di eliminare, attraverso una sua corretta e mirata implementazione nel corso del tempo, eventuali mancanze che al momento della sua creazione non era possibile individuare.

## **5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pasqualetti & Masi SRL**

PASQUALETTI & MASI SRL. è una società italiana avente ad oggetto la lavorazione di parti meccaniche a disegno (tornitura, fresatura, rettifica), specializzata nella riparazione degli impianti frenanti dei rotabili ferroviari.

Coerentemente con i principi etico-sociali e con i canoni di correttezza e trasparenza ai quali si ispira la conduzione della sua attività, la società ha ritenuto opportuno dotarsi del Modello di organizzazione gestione e controllo atto a prevenire la commissione dei reati.

La società ha, così, fissato un complesso di principi di comportamento che risponde alle finalità ed alle prescrizioni del Decreto 231/2001, sia in fase di prevenzione dei reati che di controllo nell'attuazione del Modello, nonché, nella eventuale fase di irrogazione delle sanzioni.

Con tale documento la società intende comunicare a tutti coloro che operano in essa e per essa, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui essi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi e settori esposti ai rischi di reato.

Il Modello si compone di

I) una PARTE GENERALE comprendente:

A) la mappa delle attività "sensibili" della società, ovvero, delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 B) le procedure predisposte in ottemperanza degli obiettivi previsti dal Modello

C) il Codice Etico

D) il Sistema disciplinare



- E) l'illustrazione della Disciplina e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza
- II) una PARTE SPECIALE, composta da:
  - A) il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
  - B) l'Appendice normativa

## **6. L'aggiornamento del Modello**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, suggerendo all'Amministratore le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Amministratore è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

L'Organismo di Vigilanza cura la diffusione della conoscenza degli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello a tutti i soggetti che operano nella compagine societaria nel modo reputato a tal fine più idoneo e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti ed adeguamenti più rilevanti.

## **7. Comunicazione e formazione sul Modello**

La società, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura societaria, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello.

Anche i soggetti terzi che entrano in contatto con la società sono tenuti al rispetto del Modello.

Pertanto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, da parte dei terzi destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

# PARTE GENERALE

## A

### ANALISI DEI RISCHI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

#### 1. PREMESSA

Si è proceduto ad una approfondita analisi delle caratteristiche operative, della società allo scopo di individuare in quali contesti possa concretamente determinarsi un rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001.

Sono state, in particolare, analizzate:

- a) le caratteristiche della società con riferimento al settore economico di appartenenza, alla struttura della proprietà e di governo ed al sistema di controllo
- b) le principali attività societarie

La suddetta analisi ha costituito il punto di partenza per la costruzione del Modello ex D. Lgs. 231/2001 di PASQUALETTI & MASI SRL

#### 1.1.METODOLOGIA DELL'INDAGINE

L'analisi si è svolta attraverso le seguenti fasi: ***Raccolta dei dati e delle informazioni***

raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti le caratteristiche interne della società, del mercato in cui essa opera, della proprietà, del governo e della situazione economico-finanziaria ***Analisi dei reati collegati alla attività***

analisi dei reati che possono essere commessi nell'ambito della compagine societaria

***Giudizio sul rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001***  
formulazione di un giudizio sul rischio di commissione dei reati alla luce delle caratteristiche della società emerse dall'esame dei dati di cui al punto 1, allo scopo di elaborare strumenti correttivi di tale rischio agendo sui fattori che possono favorire condotte illecite dei soci

Si è, quindi, progettato il **sistema di controllo preventivo**, ovvero, l'insieme di "protocolli" per la programmazione e attuazione delle decisioni della società idoneo a contrastare la commissione dei reati.

Il suddetto sistema di controllo preventivo, per quanto concerne i reati dolosi che possono essere commessi nell'ambito della compagine sociale, è stato predisposto in maniera tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente** e, cioè, in modo tale che l'agente, per commettere il reato, non solo debba "volere" l'evento ma lo possa attuare solo aggirando fraudolentemente l'insieme di misure che la società ha predisposto in relazione alle specifiche attività considerate "a rischio" ed ai singoli reati ipoteticamente ricollegabili alle stesse.

Per quanto attiene, invece, ai reati colposi, ed in particolare ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di controllo è stato predisposto in maniera tale che i reati in questione possano essere commessi solo attraverso una **condotta deliberatamente violativa del modello organizzativo di prevenzione** predisposto dalla società e **degli adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche** sottese al modello e nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza e controllo da parte degli organi a ciò preposti.

## **1.2.CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA'**

La società svolge attualmente la propria attività operativa nel settore della lavorazione e riparazione di parti meccaniche a disegno e la riparazione di impianti frenanti dei rotabili ferroviari e distributori sul territorio italiano di Impianti Ungibordo prodotti dall'azienda tedesca Rebs.

Essa è, pertanto, destinata ad intrattenere rapporti di varia natura sia con soggetti privati che pubblici ed esteri.

La società è dotata di una sede sociale unica.

Essa ha numero 10 dipendenti.

I poteri decisionali risultano sostanzialmente accentrati al socio e amministratore unico.

### **1.3. CARATTERISTICHE DEL MERCATO**

La società opera su tutto il territorio nazionale.

Alla luce delle generali caratteristiche del settore di appartenenza e delle specificità del contesto proprio della società, è possibile descrivere il mercato della società in base alle seguenti caratteristiche:

- la società ha una ottima collocazione nel settore in cui opera
- la sua attività presenta un andamento variabile strettamente legato alle commesse di lavoro che subiscono delle variazioni nel corso dell'anno solare
- essa rispetta totalmente le norme giuridiche che regolamentano la sua attività ed il settore nel quale opera.

### **1.4. PROPRIETA' E GOVERNO**

La compagine societaria è composta da  
Pasqualetti Laura

L'amministrazione e la rappresentanza legale della società spettano al socio Pasqualetti Laura per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni né riserve

### **1.5. STRUTTURA OPERATIVA**

La struttura operativa della società si articola come segue:

#### **DIREZIONE**

**Responsabile legale ed amministratore unico**  
Pasqualetti Laura

#### **SICUREZZA**

**Responsabile**  
Cetti Sandra (RSPP Esterno)

**Rappresentante del personale**  
Reali Giacomo

**GESTIONE QUALITA'**  
Mucerino Bucalossi Niccolò

**AMMINISTRAZIONE E PERSONALE**  
Pasqualetti Laura

## **RAPPRESENTANZA E COMMERCIALE**

Mucerino Bucalossi Niccolò

## **Ref. ACQUISTI E GESTIONE PRODUZIONE**

Minoli Simone

### **2. REATI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' SOCIALE**

Tenendo conto delle caratteristiche societarie, della tipologia della attività svolta, del contesto ambientale e di mercato nel quale essa opera, si ritiene che le fattispecie di reati afferenti PASQUALETTI & MASI SRL siano le seguenti:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1)
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*)
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro (art. 25 *septies*) - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)

### **3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

Dall'analisi degli elementi innanzi indicati è emerso che:

- i poteri decisionali ed operativi risultano concentrati in capo all'unico socio - vi è una quasi totale sovrapposizione tra proprietà e soggetti che svolgono funzioni di rilievo nell'ambito della società
- le condizioni patrimoniali e finanziarie della società appaiono sufficientemente solide

Può, pertanto, ritenersi che il rischio di commissione dei reati non sia particolarmente elevato poiché i poteri di decisione ed operativi sono svolti da un unico soggetto, che opera un efficace controllo sulla attività societaria e le condizioni economiche della società non sono tali da influenzare le condotte societarie in senso illecito.

Tali rischi, peraltro, devono ritenersi praticamente annullati a seguito dell'adozione del presente Modello.

## **B**

# **II SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO DEI REATI**

## **1. PRINCIPI ISPIRATORI DEL SISTEMA**

Il sistema di controllo preventivo dei reati adottato da PASQUALETTI & MASI SRL si basa fondamentalmente sul seguente principio:

a) *Ogni operazione, ogni transazione ed ogni azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua*

Ogni operazione effettuata dalla società risulta documentata (su supporto cartaceo o informatico), adeguatamente motivata, coerente con gli scopi sociali e congrua rispetto allo specifico obiettivo che è volta a realizzare e, proprio perché documentata, facilmente controllabile.

b) *I controlli devono essere documentati*

Il sistema di controllo documenta attraverso la redazione di verbali l'effettuazione delle verifiche effettuate sulle procedure, soprattutto quelle relative alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **3.IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PASQUALETTI & MASI SRL**

Il sistema organizzativo di PASQUALETTI & MASI SRL. è di tipo tradizionale ed è interamente strutturato in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa, così da assicurare alla società la completa attuazione delle strategie ed il pieno raggiungimento degli obiettivi.

Le decisioni di maggior rilievo sono assunte dall'Assemblea socio unico

La gestione e l'amministrazione della società spettano all' unico socio e amministratore unico il quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio.

## **2.IL CONTROLLO DI GESTIONE ED I FLUSSI FINANZIARI**

Il sistema di controllo di gestione della società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che garantiscono, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività societarie.

## **4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **PASQUALETTI & MASI SRL**

Gambassi Terme (FI), cap 50050, Viale della Repubblica n° 2 /A

**OGGETTO:** La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Figure e Soggetti individuati con incarichi inerenti la sicurezza:**

Datore di Lavoro:	Sig.ra PASQUALETTI LAURA amministratore unico
R.S.P.P.:	Sig.ra CETTI SANDRA (Esterno)
R.L.S.:	Sig. REALI GIACOMO
Medico Competente:	Dott./ssa ANNA CHILLA'
Addetti squadra antincendio:	Sig. REALI GIACOMO Sig. MINOLI SIMONE
Addetti squadra pronto soccorso:	Sig. MUCERINO NICCOLO' Sig. MINOLI SIMONE



## ELENCO PERSONALE, ORGANIGRAMMA AZIENDALE e MANSIONI LAVORATIVE

<b><i>Elenco Personale</i></b>	<b>Posizione aziendale</b>	<b>Mansione di lavoro</b>	<b>Varie</b>
Pasqualetti Laura	Socio / Datore di lavoro	Amministratore Unico	
Cetti Sandra	Collaboratore Esterno	RSPP	Esterno
Mucerino B. Niccolò	Impiegato tecnico	Resp. Commerciale e Qualità	Addetto Primo Soccorso
Minoli Simone	Impiegato tecnico	Resp. Acquisti e Produzione	Addetto Primo Soccorso Addetto Antincendio
Reali Giacomo	Operaio Specializzato	Fresatura Tornitura Rifinitura	Addetto Antincendio Carrello elevatore
Vanni Simone	Operaio Specializzato	Fresatura Tornitura Rifinitura e Reparto Manutenzione Ferroviario	
Kamberi Eglantina	Operaio Generico	Addetto pulizie ambientali	
Spaccasassi Renato	Operaio Generico	Fresatura Tornitura Rifinitura e Reparto Manutenzione Ferroviario	Carrello elevatore
Gozzi Giampiero	Operaio Specializzato	Fresatura Tornitura Rifinitura	
Bhola Kevin	Operaio Generico	Fresatura Tornitura Rifinitura	
Pineschi Alessio	Operaio Generico	Fresatura Tornitura Rifinitura	
Piroli Redi	Operaio Generico	Fresatura Tornitura Rifinitura Imballo	Carrello elevatore

## **Funzioni e attività svolta:**

### **Datore di Lavoro**

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
  - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

-Il datore di lavoro delega a un dipendente individuato in base alle sue capacità e preparazione in materia, la funzione di organizzare l'attività lavorativa nella sua generale funzionalità dall'inizio alla fine dei lavori, con indicazioni agli operatori sulle modalità di esecuzione dei lavori, queste possono essere giornaliere o con cadenza più ampia, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche della lavorazione.

Il datore di lavoro e RSPP hanno la funzione di organizzare:

- \* Visite di controllo e verifiche annuali del luogo di lavoro con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente.
- \* Attuazione del quadro e scadenziario periodico degli adempimenti di sicurezza da attuare e delle verifiche periodiche di impianti e attrezzature.
- \* Attuazione dei programmi e della attività di informazione, formazione e addestramento del personale.

- \* Contatto diretto con i lavoratori per la segnalazione immediata di situazioni relative alla sicurezza che secondo i lavoratori, devono essere affrontate con sollecitudine e particolarità.
- \* Manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza, si specifica che tutti gli addetti sono obbligati a segnalare tempestivamente, qualsiasi situazione di pericolo derivante dalla lavorazione in cui si potrebbe precludere la sicurezza della propria e della altrui persona, o eventuali anomalie e/o deficienze dei dispositivi o delle apparecchiature utilizzate, oppure sulla esistenza di situazioni di rischio derivanti da comportamenti umani o da carenze strutturali.
- \* Verifica preliminare delle schede di sicurezza degli agenti, dei prodotti e delle sostanze chimiche, e attuazione delle prescrizioni e delle modalità di impiego ivi contenute.
- \* Compilazione del registro di sicurezza e attrezzature antincendio, previa verifica degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.
- \* Prevenzione e eliminazione quando possibile, della transattività del singolo rischio specifico, tra più operatori non coinvolti nella medesima fase di lavoro, con lo sfasamento temporale e/o spaziale di luogo della operazione oggetto di rischio specifico.
- \* Programma di pulizia ambientale dei luoghi di lavoro e della singola postazione di lavoro.
- \* Ricevimento e analisi delle proposte dei lavoratori e/o del loro rappresentate, sia durante gli incontri previsti nelle riunioni annuali, sia direttamente con il datore di lavoro e i responsabili di ciascun reparto.
- \* Visite preventive, indagini preliminari, studio della attività svolta sempre ai fini della sicurezza per nuove commesse o nuovi metodi di lavoro.
- \* Intervento immediato su comportamenti o azioni non corrette da parte degli altri operatori, per quel che riguarda la sicurezza.
- \* Soggetto a cui tutti i lavoratori possono fare esclusivo riferimento, per qualsiasi problematica relativa alla lavorazione e alla sicurezza.

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

### **Il medico competente:**

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
- comunica per iscritto, annualmente, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

## **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (correzioni eventuali Cetti Sandra)**

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) partecipa preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica annuale;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei

rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

### **Gli addetti Primo Pronto Soccorso e addetti Antincendio e Gestione dell'emergenza.**

Gli addetti che rilevano l'evento o la situazione di rischio, immediatamente contattano direttamente il Responsabile Emergenza.

Gli addetti potranno attivare direttamente le procedure di emergenza, **solo** in caso di irreperibilità del Responsabile dell'emergenza o comunque, in caso di pericolo grave ed immediato.

In particolare gli addetti sono obbligati a:

Segnalare **tempestivamente** agli Addetti all'emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es. incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.);

Astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazioni di pericolo grave ed immediato).

Dovranno utilizzare le attrezzature antincendio o di pronto soccorso,

### ***ISTRUZIONI PER LA SQUADRA ANTINCENDIO***

In caso di incendio, bisogna seguire le regole comportamentali fissate nel piano di emergenza interno ed esposte in modo riassuntivo nelle tavole gestionali affisse nei vari ambienti interni all'edificio.

Comunque il lavoratore è tenuto a valutare la gravità dell'incendio e, solo nel caso sia di modesta entità o comunque in fase di innesco, può procedere ad una rapida azione di spegnimento, sia utilizzando gli estintori portatili, sia circoscrivendo l'incendio con l'allontanamento del materiale infiammabile. In ogni caso, avendo cura di non usare mai acqua per spegnere incendi in prossimità di macchine elettriche o elementi in tensione.

Nel caso di incendio di grandi dimensioni, occorre agire con perizia e prudenza, senza mai compiere azioni al di sopra delle proprie capacità. Dare l'allarme fornendo precise indicazioni sull'entità e l'ubicazione dell'incendio, quindi lasciare la zona senza panico seguendo le istruzioni ed i piani di evacuazione e facilitare l'azione degli addetti al soccorso.

## **INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO PER INFORTUNIO O MALORE**

Compiti degli addetti agli interventi di primo soccorso sono quelli di organizzare gli interventi (scopo: ridurre l'eventualità di ulteriori pericoli, alleviare e tranquillizzare la persona, preparare l'intervento del medico o dell'emergenza medica), curare la tenuta del materiale delle cassette di medicazione, segnalare l'evento infortunistico al fine di aggiornare il registro degli infortuni, effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di loro competenza.

In presenza di infortunio o malore a persone, l'allarme viene dato direttamente agli addetti per mezzo di telefono presente nell'edificio o a mezzo di telefono privato. Nel frattempo si cerca di capire causa e natura dell'infortunio o dell'evento, in modo da informarne gli addetti e quindi l'eventuale struttura esterna di soccorso chiamata. *Cosa fare:*

- **allontanare i curiosi dal soggetto infortunato,**
- **mantenere la calma ed agire con tranquillità,**
- **indossare i guanti in presenza di liquidi biologici,**
- **esaminare l'infortunato, ponendo particolare attenzione alla difficoltà o assenza di respirazione, allo stato di coscienza, alla presenza di ferite, emorragie, fratture,**
- **esaminare il luogo ove giace l'infortunato per evidenziare situazioni di ulteriore pericolo e valutare la possibile causa dell'infortunio o malessere,**
- **apprestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell'evento (per infortuni o malori di lieve entità prestare le cure del caso, per infortuni o malori più gravi chiamare soccorso immediatamente).**

*Cosa non fare:*

- **NON spostare l'infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che non vi sia assoluta necessità e con le opportune manovre,**
- **NON mettere la persona incosciente in posizione seduta,**
- **NON somministrare bevande all'infortunato incosciente,**
- **NON toccare le ustioni o romperne le bolle,**
- **NON effettuare manovre rianimatorie inventate o improvvisate,**
- **NON togliere un oggetto estraneo in qualsiasi parte del corpo.**



### **Conduzione di macchine e attrezzature di movimentazione materiali**

Lavoratori incaricati: Sig. Reali Giacomo;  
Sig. Spaccasassi Renato;  
Sig. Redi Piroli

Le operazioni specifiche descritte per lo svolgimento della mansione lavorativa richiedono titoli professionali riconosciuti, attestato di informazione e formazione specifico per uso del carrello elevatore e delle altre attrezzature di sollevamento.

Inoltre per gli operatori sopra individuati sono già stati eseguiti i controlli relativi alla verifica e quindi esclusione di assunzione di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, da parte del medico competente su richiesta del Datore di Lavoro.

**Presidi di sicurezza presenti in azienda:**

## **ELENCO DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE:**

### **Mansione di Lavoro: Addetto operatore meccanico.**

- \* Archetti auricolari (SNR20 dB);
- \* Occhiali con protezioni laterali;
- \* Mascherina per la protezione delle vie respiratorie;
- \* Guanti in nitrile (4211);
- \* Guanti per lavaggio pezzi meccanici (4202).
- \* Scarpe antinfortunistiche;
- \* Maschera facciale in gomma con filtro a carbone attivo (addetto a lavatrice a solventi e distillatore).

### **Mansione di Lavoro: Addetto pulizie ambientali.**

- \* Maschere antipolvere usa e getta.
- \* Guanti per la protezione della cute delle mani in gomma.
- \* Vestiario da lavoro.

### **Addetti Antincendio e Pronto Soccorso:**

- \* **Specifici per gli addetti alla attività di Primo Pronto Soccorso. Contenuti nella cassetta di pronto soccorso.**

- \* **Specifici per gli addetti alla attività Antincendio.**

**I mezzi di intervento interni, equipaggiamento della squadra antincendio per una attività a medio rischio per la attuazione delle prime misure antincendio devono essere così strutturati.**

- n. 2 Guanti antincendio,
- n. 1 Coperte estinguenti,
- n. 1 Tuta intera in normex terzo GR.185/mq,
- n. 2 Guanti antiacido
- n. 2 Elmetti in policarbonato auto estinguenti con visiere protettive anti calore,
- n. 1 Maschera protettiva con relativo filtro polivalente ABEKP3,
- n. 1 Kit antiustioni pronto intervento,
- n. 1 Faro emergenza con batterie ermetiche ricaricabili (facoltativo).

I seguenti dispositivi di protezione individuali, sono forniti e sono utilizzati dai lavoratori, in relazione alla mansione di lavoro svolta, quando la situazione oggettiva comporta i rischi indicativamente menzionati nella presente.

**1) ARCHETTI AURICOLARI** a protezione dell'apparato uditivo, dovranno essere indossate dagli addetti durante l'uso o permanenza in prossimità di apparecchiature, macchine, fasi, o mansioni lavorative caratterizzate da un livello di pressione sonora con rischio di esposizione al rumore superiore agli 85 dB(A).

**2) MASCHERE** a protezione delle vie respiratorie, da indossare apposite maschere in relazione al tipo di lavorazione a secondo dei rischi derivanti della specifica mansione o fase lavorativa.

Maschere in tessuto usa e getta per rischi di inalazione e formazione di polvere di vario tipo.

Maschere facciali in gomma con filtro a carbone attivo o polivalente per la protezione delle vie respiratorie, per esposizione a rischio di inalazione di prodotti o agenti chimici, esposizione dovuta a utilizzo solvente per la lavatrice pezzi, carico e scarico pezzi nella lavatrice, carico e scarico distillatore di solvente, prodotti detergenti, sbloccanti, ecc..

Per queste operazioni è obbligatorio indossare idonea maschera facciale in gomma, con filtro a cartuccia, per la protezione delle vie respiratorie e la neutralizzazione degli agenti chimici inquinanti.

**3) OCCHIALI** con protezione laterali da indossare durante le mansioni lavorative che comportano rischio di proiezioni, contatti ed investimenti di materiale, schegge, molature, etc., oppure alle fasi di lavorazione che comportano rischio di contatto con sostanze chimiche, irritanti, polverose, fumi o gas.

**4) GUANTI** a protezione delle mani e della la cute, da indossare al fine di evitare il più possibile situazioni di laceramento, taglio o punture oppure traumi da schiacciamento durante le operazioni di movimentazioni materiale, smontaggio componenti meccanici, e altre operazioni similari.

Oppure per la manipolazione di componenti e corpi caldi, durante la lavorazione al forno termico per la dilatazione necessaria allo smontaggio e il successivo montaggio dei componenti da revisionare.

È necessario inoltre utilizzare appositi guanti in PVC o gomma, per eliminare un possibile contatto cutaneo, durante l'utilizzo di prodotti e agenti chimici, durante le operazioni di manutenzione ordinaria alle macchine utensili e mezzi con esposizione ad olio minerale e esausto, olii emulsionabili.

Ed anche e soprattutto durante le operazioni di approvvigionamento, sostituzione solvente alla lavatrice pezzi, carico e scarico pezzi nella lavatrice, carico e scarico distillatore di solvente, prodotti detergenti, sbloccanti, ecc..

**5) CALZATURE** per la protezione degli arti inferiori, da indossare sempre all'interno dell'area di lavorazione nei reparti laboratorio 1 e 2 e nelle aree esterne durante le operazioni di movimentazione materiali con mezzi e attrezzature, al fine di minimizzare possibili traumi da schiacciamento derivanti dalla caratteristica dell'ambiente di lavoro e da possibili contatti accidentali con materiali, carichi pesanti, mezzi in movimentazione, o per evitare cadute per presenza di pavimentazione scivolosa o con presenza di asperità.

## **ELENCO MISURE DI SICUREZZA COLLETTIVE:**

Le principali possono essere così indicativamente descritte:

- Separazione delle zone lavorative con fattori di rischio non comuni, al fine di evitare l'esposizione al rischio dei lavoratori non direttamente coinvolti allo svolgimento della mansione di lavoro associata alla operazione svolta.
- Turnazione e impiego di più lavoratori nella esecuzione di operazioni soggette a rischi specifici, al fine della riduzione del rischio per effetto della diluizione dovuta alla minor esposizione temporale.
- Adozione di impianti di aspirazione localizzata per la captazione direttamente alla fonte e suo allontanamento dall'ambiente di lavoro degli inquinanti che si originano durante l'attività lavorativa. Specifici per il particolare agente inquinante ed a servizio della singola fase di lavoro. Nella fattispecie impianto di aspirazione localizzato dove sono ubicati la lavatrice a solvente e il distillatore di solvente.
- Utilizzo di apparecchiature meccaniche di sollevamento e movimentazione materiali, carrelli manuali, grueto idraulico manuale, carello elevatore, carro ponte, paranchi a bandiera, per la movimentazione dei materiali, dei manufatti e delle barre in ferro, al fine di minimizzare l'esposizione personale al rischio di movimentazione manuale dei carichi pesanti.
- Impianti tecnologici (elettrico, idrico e termico) correttamente strutturati e certificati a servizio dell'insediamento produttivo.
- Sistemi e impianti di protezione e prevenzione incendi.

- Vie di fuga e uscite di emergenza strutturate mantenute libere con assenza di situazioni di intralcio all'interno dell'insediamento produttivi in tutti i reparti di lavorazione.
- Preventiva informazione, formazione e addestramento di tutto il personale soggetto a rischi specifici e particolari.
- Esecuzione di esercitazioni e prove pratiche relative all'attuazione del piano di esecuzione e gestione dell'emergenza.
- Adozione delle attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e alle normative tecniche vigenti in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro.
- Installazione di cartellonistica di sicurezza adeguata e specifica alle condizioni ambientali e lavorative, sia all'interno dell'officina sia a servizio delle aree esterne.
- Verifica e catalogazione della documentazione, anche ai fini della sicurezza e dell'esercizio degli impianti e attrezzature di lavoro.
- Attuazione degli adempimenti previsti nello scadenziario periodico.
- Monitoraggio sanitario degli addetti alla lavorazione esposti al rischio da parte del medico competente, con l'esecuzione degli Accertamenti Sanitari Periodici in relazione alla mansione di lavoro specifica con compilazione dei relativi giudizi di idoneità, nel rispetto del protocollo sanitario periodico.

## C

### IL CODICE ETICO

#### 1. PREMESSA

E' necessario premettere che il Codice Etico rappresenta la base di partenza del sistema di controllo preventivo dei reati.

Si tratta di un documento che individua i principi etici adottati dalla società in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In attuazione delle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001 la società PASQUALETTI & MASI SRL ha provveduto a dettare alcuni principi etici volti ad individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività societarie.

#### 2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico della società PASQUALETTI & MASI SRL indica i principi generali e le regole comportamentali cui la società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari.

Per destinatari devono intendersi non solo tutti i soci, ma anche tutti i soggetti terzi ed estranei alla compagine societaria, che si trovino ad intrattenere rapporti di qualsiasi natura con la società.

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare, i principi contenuti nel Codice Etico, che si applicano a tutte le attività svolte da e per la società.

### **3. I PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'**

La società PASQUALETTI & MASI SRL ha individuato nei seguenti principi etici i valori fondamentali cui i soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico devono attenersi nel perseguimento degli obiettivi sociali

- rispetto delle leggi/persone
- correttezza
- collaborazione
- onestà / etica
- integrità
- trasparenza
- responsabilità
- efficienza
- concorrenza leale
- tutela della privacy
- tutela della libertà e personalità individuale
- tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali

### **4. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I SOCI**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico.

In particolare, nello svolgimento della loro attività essi devono tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore.

Devono, inoltre, tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti della società.

### **5. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE**

Il personale deve informare la propria condotta, sia nei rapporti interni che nei confronti degli interlocutori esterni alla società, alla normativa vigente, ai principi espressi nel Codice Etico ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.

In via generale, il personale della società deve evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via solo potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel

Decreto, nonché, collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

E', inoltre prescritta la trasmissione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni indicate nella parte del Modello che riguarda tale soggetto, tra le quali assume particolare rilevanza la segnalazione delle eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Di seguito vengono illustrate le norme ed i principi comportamentali dettati per il Personale con riguardo a particolari questioni ed a specifici settori della vita aziendale.

### ***Conflitti di interesse***

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni di conflitto di interesse – effettivo o potenziale – con la società, nonché, attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in una azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

### ***Rapporti con la Pubblica Autorità***

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità, la trasparenza e l'integrità dell'operato della società. Nei limiti di seguito indicati, al Personale è fatto divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività – anche commerciali – direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio o comunque pubblici dipendenti sono consentiti solo quando,



essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Amministrazione, il personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

### ***Rapporti con clienti e fornitori***

Il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo in precipuo conto le previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché gli specifici principi etici su cui è improntata l'attività della società

### ***Partecipazione alle gare***

Per quanto attiene alle gare a cui partecipa la società, è prescritto l'obbligo di agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede. A tal fine il Personale deve:

- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti

Inoltre, in caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre:

- garantire lo svolgimento di rapporti negoziali e commerciali chiari e corretti
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali

### ***Obbligo di aggiornamento***

Nello svolgimento della sua attività per conto della società, il Personale è tenuto a mantenere sempre un elevato grado di professionalità.

Tutti i dipendenti, inoltre, in relazione allo specifico ambito di competenza, sono tenuti ad un costante aggiornamento.

### ***Riservatezza***

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito

della società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

### ***Diligenza nell'utilizzo dei beni della società***

Il Personale deve proteggere e custodire i valori e i beni della società ad esso affidati e contribuire alla tutela del patrimonio della società in generale, evitando situazioni che possono incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini propri, risorse, beni o materiali della società.

### ***Bilancio ed altri documenti sociali***

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

A tale proposito, sarà necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

### ***Salute e sicurezza sul lavoro***

Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadano gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, il Personale deve:

- a) contribuire, insieme ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- b) osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le attrezzature e le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione
- e) segnalare immediatamente ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché, qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- g) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuali messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al dirigente o al preposto
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente

#### ***Anti-riciclaggio/ricettazione***

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali altre aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e che sia sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme
- c) sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni tra le varie sedi) con le varie sedi della società
- d) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire
- e) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte
- f) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partners, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie
- g) in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.

#### ***Utilizzo dei sistemi informatici***

Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali, deve utilizzare gli strumenti ed i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti

informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

Il Personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Il Personale deve utilizzare i computers e gli strumenti informatici messi a disposizione della società esclusivamente per fini aziendali; di conseguenza, la società si riserva il diritto di verificare il contenuto dei computers , nonché, il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle procedure aziendali.

Il Personale, inoltre, è tenuto a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e/o ingiuriosi, a non ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della società o, comunque, ad un linguaggio non appropriato.

## **6. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI**

Come sopra rilevato, il Modello ed il Codice Etico si applicano anche ai terzi Destinatari, ovvero ai soggetti, esterni alla società, che entrino in contatto, a qualsiasi titolo, con la società.

Tali soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del Modello e del Codice Etico che ne è parte integrante, PASQUALETTI & MASI SRL non concluderà e/o proseguirà alcun rapporto con il soggetto terzo.

A tal fine, è previsto l'inserimento, negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del terzo di conformarsi pienamente al Codice etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, la diffida al puntuale rispetto del Modello, ovvero, l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

## **7. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I destinatari delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico devono adempiere a precisi obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di legge o regolamenti, del Modello e/o del Codice Etico.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate per iscritto.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

## **8. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO**

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto, tra l'altro, anche a :

- vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni societarie, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza - fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Modello e del Codice etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento
- segnalare all'Amministratore le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile e verificare l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

# IL SISTEMA SANZIONATORIO

## 1. PREMESSA

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D Lgs. n° 231/2001, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della società, se prevede un sistema volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate, ovvero, delle regole di condotta e delle procedure e dei regolamenti interni della società.

La società PASQUALETTI & MASI SRL ha, quindi, adottato un Sistema volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e dei comportamenti previsti nel Modello.

Sulla scorta di tale Sistema sono passibili di sanzione i comportamenti violativi del Modello tenuti dai soci.

La sanzione della risoluzione del contratto è stata poi prevista per le violazioni perpetrate dai soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la società e, a tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di clausole risolutive espresse che facciano esplicito riferimento alla necessità di rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni previste dal Modello prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte sanzionate.

Ciò in quanto la valutazione dei comportamenti effettuata dall'Organismo di Vigilanza non coincide necessariamente con la eventuale valutazione del giudice fatta in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge rappresentata dalla commissione del reato. Ai fini della comminazione della sanzione non è, perciò, necessario attendere la conclusione del procedimento eventualmente instaurato dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

## **2. LE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO**

Costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte commissive o omissive (anche colpose) che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del decreto n° 231/2001.

## **3. LE SANZIONI**

L'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito avranno rilievo:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato
- la tipologia della violazione compiuta
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta
- le modalità della condotta

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono, inoltre, considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione
- l'eventuale recidiva del suo autore

L'applicazione delle sanzioni indicate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Le specifiche sanzioni saranno di volta in volta individuate dall'Organismo di Vigilanza e proposte all'Amministratore che dovrà deliberarne l'applicazione.

## **4. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Qualora riscontri la violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore una relazione contenente: - la descrizione della condotta contestata

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate - gli estremi del soggetto responsabile della violazione
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro
- una propria proposta in merito alla sanzione ritenuta opportuna rispetto al caso concreto

Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione l'Amministratore si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

Viene, quindi, inviata al soggetto interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione della sanzione che si ritiene applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva applicazione della sanzione.



# **E**

## **DISCIPLINA E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **1. Premessa**

In attuazione delle prescrizioni del D. Lgs. n° 231/2001 è stato costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento e la diffusione della sua conoscenza nell'ambito della società.

### **2. LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI E NOMINA DEI MEMBRI**

L'organismo di Vigilanza di PASQUALETTI & MASI SRL è un organo monocratico dotato delle seguenti caratteristiche:

- piena autonomia ed indipendenza: esso non può, pertanto, essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e svolgere mansioni operative
- professionalità: esso ha competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere che, unite all'indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio
- continuità di azione: esso svolge in modo continuativo le attività necessarie per operare un adeguato controllo sull'attuazione del Modello ed è, quindi, un organo interno alla società.

L'Organismo di Vigilanza di PASQUALETTI & MASI SRL è composto da un solo membro dotato di specifica e comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche.

Il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza viene fissato dall'Assemblea dei soci con la delibera di nomina.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è fissata in anni tre, rinnovabili.

I requisiti per la nomina, le ipotesi e le modalità di revoca dei poteri conferiti all'Organismo di Vigilanza sono dettagliatamente descritti nell'allegato Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

### **3. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In attuazione dell'art. 6/1° co. del D. Lgs. n° 231/2001, all'Organismo di Vigilanza, la società PASQUALETTI & MASI SRL ha affidato il compito ad un professionista di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento e la diffusione.

Spettano, pertanto, all'Organismo i seguenti compiti:

- 1) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo ai fini della prevenzione ed impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto
- 2) verifica del rispetto delle procedure e dei comportamenti previsti dal Modello e rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti tutti i soci
- 3) segnalazione ai soci delle violazioni del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società
- 4) formulazione ai soci delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, da realizzarsi, da parte dei soci, mediante le modifiche che si dovessero reputare necessarie in caso di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa - modifiche normative
- 5) promovimento di una adeguata diffusione e conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari
- 6) predisposizione di una relazione informativa annuale per l'Amministratore in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse
- 7) raccolta, in un apposito archivio, con accesso riservato solo al suo membro, della documentazione e delle informazioni raccolte nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo.

Per l'espletamento dei compiti suddetti sono riconosciuti all'Organismo tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, all'uopo ha:

- facoltà di effettuare, anche a sorpresa e senza necessità di preventiva autorizzazione, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti
- libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario
- facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni - potere di disporre l’audizione dei soggetti che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello
- possibilità di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (ad es. trasferte, consulenze specialistiche, ecc.), delle risorse finanziarie stanziare dall’Assemblea dei soci.

La riunione dei soci, approva annualmente, su proposta dell’Organismo stesso, una dotazione di risorse finanziarie adeguata all’esigenze di corretto svolgimento dei compiti dell’Organismo.

Le attività dell’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo aziendale salvo il ruolo di Vigilanza sull’adeguatezza della attività da esso compiuta spettante sempre all’Amministratore.

#### **4. I FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i soci, nonché, eventualmente, dai terzi tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso. Quindi, di notizie relative alla commissione di reati previsti dal Decreto o a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento contenute nel Codice Etico.

L’Organismo, nel corso dell’attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La società, al fine di facilitare le segnalazioni all’Organismo da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, del Modello, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati alle segnalazioni possono

anche essere inoltrate per iscritto a Organismo di Vigilanza, PASQUALETTI & MASI SRL Viale della Repubblica n. 2/a 50050 Gambassi Terme (Firenze).

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, effettuando tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati ed altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

Gli obblighi informativi di cui innanzi gravano su tutti i soci e sui terzi che siano comunque tenuti ad osservare le prescrizioni del Modello per aver rapporti commerciali e/o collaborativi con la società.

Le informazioni riguarderanno, in particolare,

- le notizie relative alla effettiva attuazione all'interno della società del Modello
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto
- le richieste di assistenza legale proposte dai soci a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati che potrebbero aver comportato la violazione del D. Lgs. n° 231/2001
- le variazioni della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri
- i verbali delle riunioni dei soci
- i clienti della società indagati per reati ex D. Lgs. 231/2001
- le variazioni delle aree di rischio, la realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di organizzazione.

## **5. I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SOCI ED AI TERZI**

L'organismo di Vigilanza relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, all'Amministratore sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo, con cadenza annuale, una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'Organismo può rivolgersi all'Amministratore ogni qual volta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

I terzi che entrino in contatto con la società a qualsiasi titolo, devono essere adeguatamente informati relativamente all'attuazione del Modello e ad eventuali suoi aggiornamenti.

All'uopo nei contratti conclusi devono essere inserite apposite clausole standard finalizzate:

- a obbligare le controparti all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n° 231/2001
- ad evidenziare la possibilità della società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D. Lgs. n° 231/2001
- ad inserire meccanismi sanzionatori (nella specie della risoluzione del contratto) in caso di violazione del D. Lgs. n° 231/2001

# **PARTE SPECIALE**

## **I**

### **IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nella seduta del 4/02/2012, l'Assemblea dei soci, ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, approvandone il relativo regolamento.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) ha il compito di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'OdV, di individuarne i poteri e le responsabilità e di indicare le modalità pratiche di svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

L'OdV gode di ampia autonomia ed indipendenza ed è, per questo, collocato in posizione di terzietà rispetto alla società, rispondendo del proprio operato unicamente all'Amministratore.

#### **COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEI SUOI MEMBRI E**

#### **DURATA DELL'INCARICO**

##### **Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV di PASQUALETTI & MASI SRL ha struttura monocratica.

Il membro componente dell'OdV viene nominato dall'Assemblea dei soci e sarà in carica per un triennio. L'incarico è rinnovabile.

Attualmente il rappresentante ODV della PASQUALETTI & MASI SRL è l'Avvocato Iacopo Scaffai del Foro competente di Firenze CF .....

### **Requisiti soggettivi per la nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza**

Il possesso dei requisiti necessari per la nomina a componente dell'OdV deve essere vagliato alla luce dei principi che ne caratterizzano l'azione: - autonomia ed indipendenza

- professionalità
- continuità

Il requisito dell'autonomia ed indipendenza impone che il membro dell'OdV non abbia compiti operativi all'interno della società e non sia, perciò, partecipe di decisioni e attività che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio. Esso risponde del proprio operato solo all'Amministratore e deve essere retribuito annualmente.

Inoltre, l'OdV deve essere dotato di un budget di spesa annua, adeguato alle funzioni da svolgere, che viene gestito discrezionalmente dal suo componente per la materiale esecuzione dei compiti ad esso affidati (spese di trasferta, consulenze esterne, ecc.) e, quindi, per il concreto funzionamento dell'OdV. La determinazione di tale importo viene lasciata alla discrezionalità dell'Avvocata Angela Melpignano che provvederà a quantificarla.

Il requisito della professionalità va inteso come bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni istituzionali dell'OdV

Si tratta di conoscenze in materia legale ed in attività ispettive e consulenziali che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare le misure più idonee a prevenire la commissione dei reati (compiti di tipo consulenziale)
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani di coloro che operano nella compagine societaria rispettino effettivamente quelle codificati (compiti di tipo ispettivo)
- a posteriori, per accertare le ragioni per le quali si sia potuto commettere un reato (compiti di tipo ispettivo)

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'OdV di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il membro dell'OdV deve possedere, quindi, oltre a competenze professionali adeguate, anche requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richieste dal compito che è chiamato a svolgere.

In particolare, il membro dovrà essere individuato in un esperto in materie giuridiche.

### **Cause di ineleggibilità e/o di decadenza**

Non può essere nominato colui che si trovi in una delle seguenti condizioni: 1) soggetto che ricopra incarichi di gestione o esecutivi all'interno della società;

soggetto in rapporto di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i soci  
2) soggetto in conflitto di interessi, anche potenziali, con la società tali da pregiudicarne l'indipendenza, nonché, che abbia una coincidenza di interessi con la società

3) soggetto che abbia svolto funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate

4) soggetto legato da rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'OdV  
5) soggetto nei cui confronti siano state avviate indagini per i reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o condannato con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili

6) soggetto interdetto, inabilitato, fallito o condannato con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

7) mancata corretta e puntuale esecuzione dei compiti ad esso assegnati dopo la nomina.

Colui che, già nominato, si trovi successivamente in una delle predette condizioni, decade automaticamente dalla carica.

### **Cause di sospensione**

I soci possono deliberare la sospensione del membro dell'OdV nel caso in cui esso sia raggiunto da un avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del D Lgs. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.



### **Revoca dei poteri**

La revoca dei poteri del membro dell'OdV, può avvenire solo per giusta causa, anche legata a interventi di riorganizzazione aziendale, mediante una apposita delibera dei soci.

Costituiscono cause di revoca per giusta causa del membro dell'OdV 1) gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti cui egli è tenuto quali: omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sulla attività svolta all'Amministratore; l'omessa redazione del programma di vigilanza e, in genere, una qualsiasi violazione degli obblighi che gravano sull'OdV come individuati dal D. Lgs. 231/2001 e dal presente Regolamento

2) l'omessa o insufficiente vigilanza sull'efficace attuazione del Modello che abbia comportato una condanna della società ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001

3) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia ed indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV e l'omessa comunicazione all'Amministratore del verificarsi di una causa di decadenza a suo carico.

La revoca dei poteri del membro dell'OdV compete all'assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore e deve essere deliberata all'unanimità dei consensi.

Deliberata la revoca, la riunione dei soci provvede alla sostituzione del membro al quale sono stati revocati i poteri.

### **Dimissioni, sospensioni, impedimenti**

In caso di dimissioni o impedimento del membro dell'OdV, l'Assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione alla prima adunanza utile.

In caso di dimissioni con decorrenza immediata o di sospensione l'incarico dell'OdV è assunto *ad interim* fino alla nomina del nuovo membro, dal socio amministratore.

Il nuovo nominato resta in carica per un biennio. Il mandato è rinnovabile.

In caso di impedimento temporaneo o, comunque, in tutti i casi di mancanza temporanea, esso è sostituito dal socio amministratore.

## **POTERI, COMPITI, FUNZIONI, MODALITA' DI AZIONE E DI DECISIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'OdV è istituzionalmente affidata la responsabilità dello svolgimento delle seguenti attività:

- 1) vigilanza sulla corretta attuazione delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi destinatari
- 2) promozione dell'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti di tutti coloro che sono destinatari delle sue prescrizioni
- 3) verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello sia nel prevenire i comportamenti illeciti, sia nel far prontamente emergere il concretizzarsi degli stessi
- 4) verifica del mantenimento, nel tempo, dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello e segnalazione all'Amministratore della necessità di procedere agli aggiornamenti ed alle integrazioni del Modello necessari a seguito di intervenute modifiche normative o mutamenti della realtà societaria
- 5) cura dell'aggiornamento del Modello nel caso in cui le verifiche operate rendano necessario effettuare integrazioni/correzioni/aggiornamenti di esso

Al fine di rendere possibile l'espletamento delle predette attività, all'OdV sono affidati i compiti e conferiti i poteri di seguito elencati:

- 1) effettuazione di tutte le attività di controllo previste dal Modello senza necessità di preventiva autorizzazione da parte di alcun organo della società
- 2) richiesta ed acquisizione di informazioni e documenti societari senza preclusione alcuna. A tal fine deve essere garantito al membro dell'OdV l'accesso libero ed incondizionato a informazioni, dati, documenti e ogni altro elemento di rilievo per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati
- 3) compimento di verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello con possibilità di accedere liberamente a qualsiasi ambito societario, senza necessità di alcun consenso preventivo, disponendo verifiche  
“a sorpresa”
- 4) elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati
- 5) mantenimento dei rapporti e assicurazione dei flussi informativi di competenza verso l'Amministratore
- 6) contribuzione, in collegamento con le altre unità interessate, al continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- 7) formulazione all'Amministratore delle proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: a) significative violazioni

- delle prescrizioni del Modello, b) significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento della sua attività c) modifiche normative
- 8) rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dalle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni societarie ed immediata richiesta ai responsabili dei vari settori ed agli autori dei suddetti comportamenti di informazioni e notizie, con conseguente adozione di tutte le misure necessarie per correggere tali comportamenti e prevenire la commissione di ulteriori illeciti
  - 9) tempestiva segnalazione all'Amministratore, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società, nonché, delle problematiche emerse nelle verifiche effettuate, con suggerimento dei provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
  - 10) costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001
  - 11) segnalazione ai responsabili delle singole funzioni societarie a tal fine competenti, dell'opportunità di adottare sanzioni disciplinari a carico dei responsabili di ipotesi di violazioni del Modello o, comunque, dell'opportunità di apportare modifiche alle ordinarie prassi di attività per prevenire la realizzazione di illeciti
  - 12) verifica e valutazione dell'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001
  - 13) monitoraggio, promozione e definizione delle iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché, per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello
  - 14) formulazione e sottoposizione all'approvazione dell'Amministratore della previsione di spesa per la propria attività
  - 15) predisposizione dei chiarimenti (ove richiesti) in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello
  - 16) predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante
  - 17) mantenimento di un collegamento costante con tutti i soggetti coinvolti nell'attività di efficace attuazione del Modello

Le attività dell'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della società, fermo restando, però, che l'Amministratore è, in ogni caso, chiamato a svolgere una attività di vigilanza sull'adeguatezza

dell'operato dell'OdV, in quanto grava su detto organo la responsabilità ultima dell'efficacia e del funzionamento del Modello.

### **Modalità di funzionamento**

L'OdV può disporre incontri con terzi che facciano o meno parte della compagine societaria. In particolare, tali incontri possono essere fissati con i soci o consulenti esterni, chiamati a riferire su argomenti di loro stretta competenza.

Ai fini delle decisioni di sua competenza, l'OdV, in caso di dubbio sulla decisione da adottare, può richiedere un parere all'Amministratore.

Le delibere approvate dall'OdV vengono portate ad esecuzione direttamente dal suo membro, oppure, tramite uno dei soci.

In ogni caso, l'OdV, verifica l'effettiva esecuzione delle delibere e riferisce in merito periodicamente all'Amministratore.

### **Conservazione delle informazioni dell'OdV**

L'OdV organizza uno specifico archivio (su supporto cartaceo o informatico), accessibile solo al suo membro, in cui sono conservati, in maniera riservata, i verbali delle riunioni e tutte le informazioni, notizie e documentazioni raccolte nel corso delle attività di verifica e controllo da esso svolte.

Le informazioni riservate potranno essere poste a disposizione dell'Amministratore, su richiesta specifica e motivata di quest'ultimo organo o su iniziativa dell'OdV, e dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, quando necessario e su specifica richiesta di tali Autorità.

La violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine agli atti archiviati comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'OdV

### **Autonomia finanziaria**

Al fine di garantire autonomia ed indipendenza all'OdV, esso viene dotato dalla riunione dei soci di risorse finanziarie che potranno essere impiegate per l'acquisizione di consulenze professionali, strumenti e quant'altro (ad es. spese di trasferta, ecc.) si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'OdV.

Di tali risorse l'OdV potrà disporre in piena autonomia e senza alcuna preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo di presentare il rendiconto

delle spese sostenute unitamente alla relazione annuale relativa all'attività svolta, che l'OdV redigerà e presenterà all'Amministratore.

Eventuali spese ulteriori (extrabudget) saranno richieste dall'OdV direttamente all'Amministratore.

### **Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso l'Amministratore**

L'OdV ha l'onere di riferire all'Amministratore in ordine all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le seguenti linee di reporting:

- 1) con cadenza annuale, mediante una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso e di programmazione delle attività previste per l'anno successivo
- 2) immediatamente, mediante una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad es. nel caso di violazione delle prescrizioni del Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; modificazioni dell'assetto organizzativo della società, ecc.) ed in ogni caso di ricezione di segnalazioni che rivestono carattere di urgenza.

### **Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di mettere in condizione l'OdV di poter esercitare le proprie attribuzioni i soci e, comunque, anche i terzi destinatari delle prescrizioni del Modello, devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative: 1) alla conclusione delle verifiche ispettive disposte dai soggetti competenti da cui risultino eventuali violazioni del Modello

- 2) alla presenza di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche ispettive, che possano sfociare in violazioni del Modello
- 3) a procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e a provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero comportare o abbiano comportato una violazione delle prescrizioni contenute Modello
- 4) a comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti della società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero comportare una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001
- 5) a richieste di assistenza legale proposte dai soci a seguito di procedimenti aperti per la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001
- 6) alle variazioni della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri degli organi sociali
- 7) ai verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci

8) alle variazioni delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o, comunque, idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello 10) a notizie relative ai clienti della società indagati per i reati previsti dal D.

Lgs. 231/2001

I soci e tutti gli altri soggetti terzi destinatari delle prescrizioni del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto le accertate violazioni del Modello e la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 utilizzando i canali riservati all'uopo predisposti e costituiti dall'indirizzo di posta ordinaria Viale della Repubblica n.2/a 50050 Gambassi Terme (Firenze).

L'OdV garantisce gli autori delle segnalazioni e delle informazioni contro ogni possibile ritorsione, discriminazione o penalizzazione, salvo che le segnalazioni siano state effettuate in mala fede, e garantisce l'assoluta riservatezza sull'origine delle segnalazioni ed informazioni ricevute.

L'OdV valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute, richiedendo eventuali informazioni o notizie ai soggetti autori delle segnalazioni ed ai responsabili delle funzioni aziendali competenti.

La mancata collaborazione con l'OdV costituisce illecito sanzionabile a norma del Modello.

### **Verifiche e controlli sul Modello**

L'OdV redige, con cadenza annuale, un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno (ad es. verifiche sugli atti societari, sui contratti di maggior rilievo conclusi dalla società, sulle aree sensibili, sui comportamenti di alcuni soggetti al fine di verificarne la conformità alle norme e alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, su operazioni anomale, ecc.), prevedendo, in ogni caso, oltre ai controlli "di routine", la possibilità di svolgere verifiche e controlli non programmati ("a sorpresa").

All'OdV, nel corso delle verifiche e delle ispezioni, sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di consentirgli l'efficace svolgimento dei compiti assegnatigli.

### **Modifiche al regolamento**

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate unicamente dall'Assemblea dei soci, eventualmente anche su proposta dell'OdV.

## **PARTE SPECIALE**

### **II**

## **APPENDICE NORMATIVA**

I reati per i quali sono applicabili le previsioni del D. Lgs. N° 231/2001 e che, in considerazione dell'attività svolta da PASQUALETTI & MASI SRL, si ritiene possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società e/o, comunque, nell'ambito della compagine societaria, sono riconducibili alle seguenti categorie:

**A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**B) REATI CONTRO ECONOMIA PUBBLICA, INDUSTRIA  
E COMMERCIO**

**C) REATI CONTRO LA PERSONA**

## **D) REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

## **E) REATI INFORMATICI**

## **F) REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

Di seguito si procederà ad un esame analitico delle disposizioni normative che prevedono e sanzionano tali ipotesi di reato e ad un breve commento di quelle di maggior rilievo e che si ipotizzano come di possibile commissione in seno alla compagine societaria.

Le pene per l'autore materiale del reato sono indicate nella disposizione penale, quelle per la società nell'ultimo paragrafo di ciascun capitolo.

### **A**

## **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI; TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO**

Si trattano dei reati richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, previsti e puniti dagli artt. 316 *bis*; 316 *ter*; 640 /2° co. n° 1; 640 *bis* e 640 *ter* del codice penale.

#### ***Art. 316 bis – Malversazione a danno dello Stato***

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere*



*od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

- La norma disciplina l'ipotesi in cui un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione abbia ottenuto aiuti economici di qualsiasi tipo (attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato) da parte di organismi pubblici in maniera non fraudolenta.

Lo scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive al conseguimento delle erogazioni pubbliche.

Infatti, qualora il soggetto agisca dolosamente per ottenere contributi o sovvenzioni senza averne diritto, potrà rispondere dei diversi reati di cui agli artt. 316 *ter*; 640 *bis* o 640/ comma 2 n° 1 c.p.(vedi *infra*).

Il reato viene commesso qualora i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non vengano destinati dal soggetto percettore alle predette finalità.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impegnata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Non hanno rilevanza le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato è costituito dalla volontà di sottrarre risorse ad uno scopo prefissato.

**Art. 316 *ter* – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro tremilanovecentonovantanove e novantasei centesimi si applica soltanto al sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00.*

*Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

La norma punisce la condotta di colui che utilizzando false documentazioni, ottenga prestazioni agevolate dallo Stato o dalle Comunità europee senza avervi diritto.

**Art. 640/comma 2 n° 1– Truffa aggravata ai danni dello Stato**

*Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

Tale ipotesi di reato si determina quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri, induca in errore lo Stato o altro Ente pubblico, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il danno previsto dalla norma deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un depauperamento del soggetto passivo del reato (lo Stato o il diverso Ente pubblico) mentre il profitto può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse dell'autore del reato, anche solo psicologico o morale.

L'attività materiale attraverso la quale si realizza il reato consiste in un qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato o il diverso Ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

Tale comportamento può consistere nella produzione di documenti contenenti informazioni o attestazioni false, dissimulanti e che comunque rappresentino la realtà in modo distorto.

Il reato si commette anche sottacendo informazioni che, se conosciute dal soggetto erogante, avrebbero determinato in senso negativo la sua volontà negoziale.

**Art. 640 bis – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale reato si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa semplice (art. 640 c.p.) è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè dall'erogazione pubblica, per essa intendendosi erogazioni a fondo perduto; cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati; mutui agevolati.

Sotto il profilo soggettivo è richiesta, anche in questo caso, la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'Ente erogante.

Lo schema che segue consente un'agevole distinzione delle ipotesi delittuose sopra esaminate:

### **Soggetto privato autore del reato**

se l'attività fraudolenta compiuta si concretizza in:

- a) **destinazione di fondi per scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti** = reato di malversazione ai danni dello Stato (316 *bis* c.p.)
- b) **presentazione di documenti o dichiarazioni non conformi al vero** = reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316 *ter* c.p.)
- c) **artifici e raggiri** = truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640 *bis* c.p.)

### **Art. 640 *ter* – Frode informatica**

*Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato si configura quando, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema

informatico o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico.

La norma individua due specifiche condotte criminose:

- a) fatto commesso da chi alteri in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico-telematico, procurando a se o ad altri un ingiusto profitto con danno per il soggetto passivo
- b) fatto di chi, intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico-telematico, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Le modalità concrete della condotta possono essere molto varie ad es. manipolazione (alterazione) di dati già inseriti nel computer, immissione abusiva di dati, alterazione del programma operativo del computer affinché esso operi in maniera differente da quella per la quale è stato progettato allo scopo di commettere illeciti penali.

Il reato di frode informatica ha la stessa struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa e se ne differenzia unicamente perché, in questo caso, l'attività fraudolenta dell'agente investe non un dato soggetto ma un sistema informatico di pertinenza del soggetto medesimo.

Manca, però, il requisito soggettivo di aver indotto alcuno in errore attraverso artifici o raggiri, per cui il reato di frode informatica si perfeziona anche quando il soggetto passivo sia consapevole dell'alterazione del suo sistema informatico.

Il reato presuppone il conseguimento da parte dell'agente, di un ingiusto profitto con connesso danno patrimoniale altrui e postula necessariamente la manipolazione di un sistema informatico.

### **Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 per le ipotesi delittuose in esame**

Le sanzioni amministrative specifiche per i reati di cui agli artt. 316 *bis*, 316 *ter*, 640, 640 *bis* e 640 *ter* del codice penale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 consistono in: **sanzioni pecuniarie** da 100 a 500 quote, che sono aumentate di 200-600 quote nel caso in cui a seguito della commissione dei suddetti reati, la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità oppure ne sia derivato un danno di particolare gravità **sanzioni interdittive** per un periodo che va da tre mesi a due anni

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza di condanna (facoltativa)

## 2) CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Si tratta dei reati richiamati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, previsti e puniti dagli artt. 317; 318; 319; 319 *bis*; 319 *ter*; 320; 321, 322 e 322 *bis* del codice penale.

### **Premessa**

All'esame delle norme, al fine di una loro migliore comprensione, è opportuno chiarire, preliminarmente, la differenza tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, come si ricava dagli artt. 357 e 358 c.p.

Il primo articolo definisce pubblici ufficiali coloro che *“esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*; il secondo definisce gli incaricati di pubblico servizio cioè coloro che *“a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”* La medesima disposizione chiarisce che *“per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

L'incaricato di pubblico servizio può anche non essere un impiegato pubblico.

### **Art. 317 – Concussione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Si tratta di un reato specifico del funzionario pubblico che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe un soggetto privato a dare, a lui o a terzi, denaro o altre utilità. La caratteristica del reato è costituita dalla prevaricazione esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto ad eliderne la volontà.

Dal punto di vista della condotta il reato si può articolare in sue distinte tipologie:

a) la cd. “concussione per costrizione” dove per costrizione si intende l'uso da parte del pubblico ufficiale di violenza o minaccia per esercitare una pressione sul soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio, prospettandogli in modo univoco, anche se non esplicito, un male ingiusto, ponendolo di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o la dazione. Implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima che però rimane libera di aderire

alle richieste o di subire il male minacciato. Non è, perciò, necessario che la costrizione della volontà del privato sia assoluta: è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente formata a causa della condotta illecita del pubblico ufficiale;

b) la cd “concussione per induzione” che consiste nell’utilizzo, da parte del soggetto attivo di mezzi suggestivi idonei a generare nell’animo della vittima il convincimento che è essa stessa ad offrire l’illecita utilità e non lui ad imporla. Ciò si realizza, sia attraverso comportamenti non vincolati a forme determinate o tassative, sia attraverso l’attività dialettica del pubblico ufficiale e anche mediante la frode e l’inganno.

Non è necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, potendo anche appartenere ad imprese private che abitualmente o saltuariamente svolgono una attività per conto della Pubblica Amministrazione ed è per questo che il reato viene preso in considerazione in questa sede.

La differenza tra concussione e corruzione (reato di seguito esaminato) è rappresentata dalla circostanza che:

a) nella concussione il privato è spinto ad assecondare la richiesta del funzionario pubblico al fine di evitare un danno ingiusto derivante dall’atteggiamento altrimenti sfavorevole dello stesso

b) nelle corruzione, al contrario, la condotta del privato è animata dall’intento di realizzare un ingiusto vantaggio ai danni della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 318 – Corruzione per un atto di ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

Si tratta di un reato commesso dal pubblico ufficiale per agevolare il rilascio di un atto dovuto e compreso nei doveri del suo ufficio.

Si verifica, ad es. quando il pubblico funzionario accetta somme di denaro, o la loro promessa (in pratica il reato si commette anche nel caso di semplice accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a tale promessa si accompagni l’immediata dazione di denaro o altra utilità), al fine

di accelerare il rilascio di una pratica ovvero di farle seguire un iter preferenziale rispetto al normale.

Tale reato configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità, cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione.

Restano esclusi dal reato in oggetto gli omaggi di cortesia, solo se siano di modico valore, in modo che si possa escludere che essi rappresentino corrispettivo dell'atto di ufficio.

Tale reato è stato inserito nelle previsioni del D. Lgs. 231/2001, anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione, poiché gli esponenti delle società a carattere privato investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio.

#### **Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

In questo caso, il pubblico ufficiale, a differenza dell'ipotesi precedente, compie, dietro corrispettivo, un atto non dovuto, quindi, contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il reato si configura sia in caso di atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia in caso di atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico funzionario prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri che incombono sullo stesso.

Infatti, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude il reato: affinché questo venga commesso è sufficiente la violazione del dovere di imparzialità o l'asservimento della funzione svolta dal pubblico ufficiale a interessi privati o, comunque, estranei a quelli della Pubblica Amministrazione. Anche tale reato è stato inserito nelle previsioni del D. Lgs. 231/2001, anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione, poiché gli esponenti delle società a carattere privato investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio.

### **Art. 319-bis – Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

### **Art. 319-ter – Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

- Tale norma riguarda i casi in cui l'attività di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sia commessa per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si tratta di una ipotesi di reato autonoma e non di una circostanza aggravante dei reati previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. e che mira a garantire che l'attività giudiziaria sia svolta in maniera imparziale.

### **Art. 320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

### **Art. 321 – Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

I reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., sono intimamente connessi sia con il disposto degli artt. 321 c.p. che con il disposto dell'art. 322 c.p., in quanto



trattasi di reati di natura bilaterale, per cui è necessario sanzionare anche il comportamento del corruttore.

In particolare, l'art. 321 c.p. sanziona il comportamento del soggetto che da o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità purché costui compia un atto del suo ufficio.

#### **Art. 322 – Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. nell'articolo 318.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

La norma sanziona il comportamento del soggetto che prometta danaro o altra utilità al fine di indurre il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere o ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero, a compiere un atto contrario ai suoi doveri e quest'ultimo la rifiuti.

Vengono pure sanzionate le condotte del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che solleciti la promessa o dazione di denaro o altra utilità (cd. Istigazione alla corruzione impropria).

#### **Art. 322-bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- E' una ipotesi che differenzia dalle precedenti solo per la qualifica di appartenenti alle Comunità Europee o a Stati Esteri dei funzionari.

### **Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 per le ipotesi delittuose in esame**

Le sanzioni amministrative specifiche per i reati di cui agli artt. 317; 318; 319; 319 bis; 319 ter; 320; 321, 322 e 322 bis del codice penale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. N° 231/2001 consistono in:

**sanzioni pecuniarie** fino a 200 quote per i reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 c.p. da 200 a 600 quote per i reati di cui agli artt. 318, 319 ter comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 c.p.

da 300 a 800 quote in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter comma 2 e 321 c.p. nel caso in cui a seguito della commissione dei suddetti reati, la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità oppure ne sia derivato un danno di particolare gravità

**sanzioni interdittive** per un periodo non inferiore a un anno - interdizione dall'esercizio dell'attività

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- sospensione della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- pubblicazione della sentenza di condanna (facoltativa)

**B**  
**REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,  
L'INDUSTRIA E II COMMERCIO**

Si trattatei reati richiamati dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. n° 231/2001, previsti e puniti dagli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 bis, 517 ter e 517 quater del codice penale.

**Art. 513 – Turbata libertà dell'industria o del commercio**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un pù grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a 1.032.*

**Art. 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

*Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

**Art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

**Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

**Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**  
*Omissis* (fattispecie non realizzabile nell'ambito del settore di attività della società PASQUALETTI & MASI SRL)

**Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.*

**Art. 517 bis – Circostanza aggravante**

*Omissis* (fattispecie non realizzabile nell'ambito del settore di attività della società PASQUALETTI & MASI SRL.)

**Art. 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro ventimila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter 2° comma e 517 bis secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono puniti a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale.*

**Art. 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

*Omissis* (fattispecie non realizzabile nell'ambito del settore di attività di PASQUALETTI & MASI SRL)

Si tratta di reati previsti a tutela del libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio volti a proteggere non solo l'ordine economico latamente inteso, ma anche la libertà privata, nella misura in cui essa si estrinsechi nell'esercizio di una attività economica.

**Le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 231/2001 per le ipotesi delittuose inesame**

Le sanzioni amministrative specifiche per i reati di cui agli artt. 513, 513 *bis*, 514, 515, 516, 517, 517 *bis*, 517 *ter* e 517 *quater* del codice penale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. N° 231/2001 consistono in: **sanzioni pecuniarie**

fino a 500 quote per i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517 *bis*, 517 *ter* e 517 *quater* fino a 800 quote per i reati di cui agli artt. 513 *bis* e 514 4 c.p.

**sanzioni interdittive** (per le sole violazioni di cui agli artt. 513 *bis* e 514 c.p.)

- per un periodo non inferiore a un anno - interdizione dall'esercizio dell'attività
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
  - sospensione della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - pubblicazione della sentenza di condanna (facoltativa)

## C

### REATI CONTRO LA PERSONA

Si trattatei reati richiamati dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n° 231/2001, previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 del codice penale.

#### **Art. 589 – Omicidio colposo**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni;*

*2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone o di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ma la pena non può superare gli anni quindici.*

#### **Art. 580 – Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persona, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Si tratta di reati scaturenti dalla mancata adozione e/o osservanza delle norme antinfortunistiche, nonché, dalla omessa o insufficiente informazione ai lavoratori sui rischi in materia di infortuni.

L'applicazione delle sanzioni è prevista non solo per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche ma anche per quelli conseguenti alla violazione della tutela della salute sul lavoro. Di conseguenza si devono ritenere comprese anche le malattie professionali che si possono manifestare quale causa di esposizione continuativa a determinati rischi, ambienti o sostanze nocive.

Va comunque considerato che, anche in relazione a tali ipotesi delittuose, il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n° 231/2001 è rappresentato dalla circostanza che il reato sia stato commesso a vantaggio o nell'interesse dell'Ente (secondo quanto stabilito dall'art. 5 dello stesso decreto), ragion per cui il caso più frequente di responsabilità a tale titolo è rappresentato dalla ipotesi in cui la mancata adozione o osservanza delle misure antinfortunistiche si sia tradotta in un risparmio di risorse economiche per la società.

### **Le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 231/2001 per le ipotesi delittuose in esame**

Le sanzioni amministrative specifiche per i reati di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. N° 231/2001 consistono in:

#### **sanzioni pecuniarie**

pari a 1000 quote per il reato di cui all'art. 589 c.p. se commesso in violazione dell'art. 55, comma 2° del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di salute e sicurezza non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote per gli altri casi di cui all'art. 589 c.p.

non superiore a 250 quote per il reato di cui all'art. 590 c.p.

**sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un anno per i reati di cui all'art. 589 c.p.

per un periodo non superiore a sei mesi per i reati di cui all'art. 590 c.p.



- interdizione dall'esercizio dell'attività
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- sospensione della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- pubblicazione della sentenza di condanna (facoltativa)

## **D**

### **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

Si trattano dei reati richiamati dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. n° 231/2001, previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

Va premesso che la società sarà punibile per i reati di seguito indicati anche se compiuti in ambito nazionale e sempre che ne derivi un interesse o un vantaggio per l'ente medesimo.

#### **Art. 648 – Ricettazione**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

#### **Art. 648 bis – Riciclaggio**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.*

#### **Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.*

Il riciclaggio è rappresentato dall'impiego nelle normali attività economiche dei proventi di un reato.

La disciplina di questa ipotesi delittuosa ha subito una progressiva evoluzione in risposta alle tecniche sempre più sofisticate adottate dalle organizzazioni criminali per il lavaggio del denaro di provenienza illecita.

Oggi vengono puniti sia il reato di riciclaggio compiuto sostituendo o trasferendo il denaro in beni o altre utilità provenienti da reato (qualunque esso sia), ovvero, compiendo altre operazioni in modo da impedire o ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, sia il reato di impiego di risorse riciclate da altri.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita possono coesistere in capo ad un unico soggetto qualora esso prima ricicli i proventi di attività illecite e poi li impieghi in attività economicamente lecite.

Meno frequentemente il reato di riciclaggio potrà coesistere con il reato presupposto, cioè con il reato da cui deriva il provento, qualora un unico soggetto commetta il reato e poi ne ricicli i proventi.

Il processo di riciclaggio generalmente si compie attraverso una serie di fasi che possono essere descritte come segue:

- c) immissione nel mercato dei capitali di proventi del reato commesso (reato presupposto) attraverso il suo deposito presso banche o intermediari finanziari – anche per il tramite di prestanome – compiendo una complessa serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni.

Questa fase mira a cambiare la forma del denaro, che viene sostituito da “denaro scritturale” cioè dal saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari ed a cambiare il proprietario formale del denaro, simulando una disponibilità proveniente da fonti economicamente lecite (falsi finanziamenti bancari, false vincite al gioco, falsi incrementi dei ricavi di vendita, ecc.);

b) ripulitura dei proventi illeciti in modo da rimuovere ogni possibile legame fra i fondi riciclati e l'attività criminale; tale fase, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce lasciate, si sostanzia in trasferimenti e riconversioni della moneta scritturale in denaro contante per il tramite di più vie di flusso in modo da diversificare il rischio

c) reimpiego, cioè la reimmisione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali, rendendo i fondi disponibili per il reimpiego da parte delle organizzazioni criminali dopo averne occultato la provenienza e l'origine anche geografica.

Caratteristica comune ad ogni operazione di riciclaggio è l'attento controllo che viene mantenuto dal proprietario effettivo delle somme sul denaro sottoposto a riciclaggio e la commissione che l'effettivo proprietario di esse paga a chi ricicla.

### **Le sanzioni previste dal D. Lgs. N° 231/2001 per le ipotesi delittuose inesame**

Le sanzioni amministrative specifiche per i reati di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale ai sensi dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. n° 231/2001 consistono in:

**sanzioni pecuniarie** da 200 a 800 quote da 400 a 1000 nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni **sanzioni interdittive** per un periodo non superiore a due anni

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- sospensione della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- pubblicazione della sentenza di condanna (facoltativa)

E', inoltre, previsto che il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formuli le osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati, di cui all'art. 6 D. Lgs. n° 231/2001.

## **E**

### **REATI INFORMATICI**

Si trattano dei reati richiamati dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. n° 231/2001, previsti e puniti dagli artt. 491 *bis*, 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinqües*, 617 *quater*, 617 *quinqües*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqües*, 640 *quinqües* del codice penale.

#### **Art. 491 *bis* c.p. Documenti informatici**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

#### **Art. 615 *ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza*

*pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

**Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.*

**Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

**Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,*

*mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

**Art. 617 *quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.*

**Art. 635 *bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

**Art. 635 *ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere*

*informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.*

**Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un*



*certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

**Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 per le ipotesi delittuose in esame**

Le sanzioni amministrative specifiche per i reati di cui agli artt. 491 *bis*, 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinqües*, 617 *quater*, 617 *quinqües*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqües*, 640 *quinqües* del codice penale, ai sensi dell'art. 24 *bis* del D. Lgs. N° 231/2001 consistono in: **sanzioni pecuniarie** da 100 a 500

quote per i reati di cui agli artt. 615 *ter*, 615 *quater*, 617 *quinqües*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqües* c.p.

sino a 300 quote in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 615 *quater* e 615 *quinqües*

sino a 400 quote per i reati di cui agli artt. 491 *bis* e 640 *quinqües* c.p., salvo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**sanzioni interdittive**

a) nei casi di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 615 *ter*, 615 *quater*, 617 *quinqües*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqües* c.p. si applicano:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- sospensione della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

b) nei casi di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 615 *quater* e 615 *quinqües* c.p. si applicano:

- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- sospensione della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

c) nei casi di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 491 *bis* e 640 *quinqües* c.p. si applicano:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza di condanna per tutte le ipotesi delittuose di cui innanzi (facoltiva)

## F

### REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Si tratta del reato richiamato dall'art. 25 *decies* del D. Lgs. n° 231/2001, previsto e punito dall'art. 377 *bis* del codice penale.

**Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Si tratta di una ipotesi delittuosa marginale che viene prevista dal D. Lgs. n° 231/2001 in considerazione della possibilità che essa si verifichi in relazione alla realizzazione di diverse fattispecie criminose e cioè allo scopo di fuorviare le indagini condotte in merito ad un diverso reato commesso nell'ambito della compagine sociale e/o nell'interesse della società.

**Le sanzioni previste dal D. Lgs. n° 231/2001 per l'ipotesi delittuosa  
inesame**

Le sanzioni amministrative specifiche per il reato di cui all'art. 377 *bis* del codice penale sensi dell'art. 25 *decies* del D. Lgs. n° 231/2001 consistono in:

sanzioni pecuniarie fino a 500 quote  
sanzioni interdittive non sono  
previste sanzioni interdittive.